

Signori Deputati

Viengo a proporvi il più grand'atto politico che a libero parlamento sia dato di compiere.
L'instaurazione di una nazionalità lunga-
mente conclusa dagli uomini e dalla
fortuna.

I fratelli Lombardi, gran parte dei
fratelli Veneti vi pongono con amore la
poderosa e cara loro mano; stringiamola
con pari affetto, con pari fede, stringiamola
indissolubile.

Previ peranco le mie parole, e per la
graciosa del tempo conceponi più del
confetto rozze e di radure: ma buon per
me che voi sapete, e già provate entro
voi medesimi, come le grandi passioni si
sentano, non s'esprimano in deboli mef-
gi della voce.

Già vi è noto questo concorde ed un:
popolo sia stete la volontà del popolo
Lombardo, fra 2,666,339. abitanti i
maschi maggiori di 21. anno ascendono
a 664,696. di ordinaria popolazione,
dalla quale conviene dedurre gli speri
e gli ammoralati, od altrimenti impediti
a dar voto; Mantova inoltre, e parte di



quella provincia è ancora occupata dalle
armi nemiche; Ora il numero degli uom-
mini che dichiararono volere l'immediata
unione sommarono a 61,002, e quei che
credettero doverli differire a soli 681.

All' immediata fusione niun' altra
condizione fu apposta che quella di un'
assemblea costituente convocata per tutto
lo stato sulle basi del suffragio universa-
le la quale disputa e stabilisca le basi
e le forme di una nuova monarchia
costituzionale colla dinastia di Savoia.

Non molto inferiore fu il risultato
della votazione seguita nelle quattro
provincie Venete di Padova, Venezia,
Trevi e Rovigo.

L'unanimità dei suffragii si riunì
poco minore sebbene in alcune località il
volumine dei liberi voti abbia dovuto con
pietosa cura venir trasportato già e la
per rispondere alle scorrerie dei crudeli
soldati dell' Austria che, caduto in loro
mani, riuniva per quei generosi libero
di morte, uò non di meno fra 143,36.
votanti non dico infamia, ma prepotenti
fra gli artigiani nemici, 41,40,726. vollero
la subita unione, e 48,2810. opinarono
per la dilazione

Computati nel dì 8. giugno in Milano



La pioggia dei registri, il Presidente
ed alcuni membri del Governo Provi-
:forio ne recessero nel giorno 10. L'an-
:nuncio al. Mo; dichiarando che il Po-
:polo Lombardo attende con impazienza
che le Camere ed il Governo del Re respo-
:no effuare il voto da lui pronunciato.

Occorre per altro stabilire alcune
norme per l'amministrazione provvisio-
:nale del paese fino alla convocazione del
Comune Parlamento Nazionale.

Deve lo furono per mezzo di un pro-
:tocollo che è stato iscritto testualmente
nella prefata legge.

L'unione nostra è adunque compiuta.
A questo annuncio, o Signori, il primo
nostro palpito sia lode all'Altissimo,
sia gratitudine a quelli Eterni Provi-
:denti che liberando in egua lancia i des-
:tini dei Popoli vide che ormai più che
i suoi fatti preparano dell'Italia le se-
:colari ed immortale lauree.

Voli il secondo affetto a quei degni
fratelli che, postponendo ogni forza idea,
vogliono creare l'Italia, dividere con voi
gli affanni e le gioie d'ogni sacrificio,
le fatiche della guerra, la gloria del trionfo
ritardato forse, ma non dubbio trionfo,

3

perché fortemente, perché ad ogni rischio,
ad ogni costo da noi tutti voluto.

Nei freddi infissi rimangono i cuori
nostri verso quell'ammisibile spirito
che a tanti difetti di numero, di esperien-
za trova' largo compenso nell'ingenuità sua
prodezza, nel suo amore alla patria, nell'
esempio, nei conforti della sapienza dell'
immortale suo Condottiero.

• Nuova Nazionalità è forte mai con
più degni e gloriosi modi dell'Italiana,
Siccome gli annali del mondo, la creazione
e lo stabilimento delle nazionalità furono
o sempre o lenta o crudele opera del Dio:
protettivo: i negri, matrimoni di Principi,
eredità di Conquanti, astuzie di Ministri,
mercato di popoli.

Questa legge dell'istoria era disconosciuta
la teoria dei filosofi Statisti, il Segretario
di Firenze invocava anche da un Patentino
questo beneficio: Ma il sangue latino
risorge, e risorge non impari all'antica
maestà, senz'altro fondamento che la pro-
pria ed interna virtù: Basta all'Italia
la forte, l'indomata volontà, il sangue
de' suoi figli, il ferro e la spada del suo
Re Legislatore e Guerriero



3
Nell'urna in cui deporrete i
vostri voti stanno cauducci o Signori
e desiderii, le sorti non pure di nuovi
fratelli, ma le vostre medesime, le sorti
in somma di propochi nove milioni d'
Italiani, la sicurezza, l'indipendenza di
tutta Italia.

Importa che il solenne e glorioso atto
sia rapido e pronto quale impulso piuttosto
di simpatia di cuore, che qual freddo e ponderoso
calcolo di convenienze ed interessi
politici.

Il mondo vi contempla, ed è testimonio
della dignità del risorgimento italiano
vegga ora dal cielo ed usi rime vostro
suffragio che la Nazione tutta conosce,
vuole, egli possieda il libero esercizio
dei proprii diritti senza ajuti o con-
corso dell'Europa, anzi, quando occor-
resse, anche suo malgrado - ha rapidità
dell'eseguimento taglierà qualsivoglia
speranza alle astuzie e raggiri della
diplomazia, agli infidioli protocolli,
ai besupliciti dei Gabinetti.

Signori, il mio cuore trabocca
di tumultuanti affetti: Per questo fra

noi la presente giornata non compie il
doloroso sogno, il fremente perfiero, l'
anulito, la smania, il dolore di tutta la
nostra vita!

Peroratemmi la ^{franca} ~~ardente~~ parola, ma non
posso trattenermi di bandirle in quest'
istante da questa tribuna, ed altamente
bandirle il di Giuseppe a cui confessiamo
che la forte Vienna ha dovuto ricevere
il nemico, Signori, la nuova Italia
è forte, col braccio de suoi figli, col
ferro vostro, colla comune concordia
l'Italia starà. Guai a chi ^{sua} ~~vostri~~ con-
culcarla.

Il Ministro dell'Interno
Vincenzo Ricci.

Art. 1°

La Lombardia, e le Provincie di Padova, Vicenza, Cremona e Novigo fanno parte integrante dello Stato

2.

A partire dalla promulgazione della presente legge sino all'apertura del Parlamento comune surrogata alla Costituente, la Lombardia e le dette Provincie saranno governate colle norme infra stabilite

3.

Al popolo Lombardo sono conservate e garantite nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto la libertà della stampa, il diritto di associazione, e la istituzione della Guardia nazionale.

4.

Il potere esecutivo sarà esercitato dal Re col mezzo di un ministero responsabile verso la Nazione rappresentata dal Parlamento

5.

Gli atti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il Re Carlo Alberto

6.

Sono mantenute in vigore le leggi ed i Regolamenti attuali della Lombardia

7.

Il Governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo Provvisorio di Lombardia; ed in quanto alle quattro Provincie Venete sopra indicate con una Consulta straordinaria composta di due Delegati per ciascuna Provincia

8.

La legge elettorale per l'apertura costituente sarà promulgata entro un mese dall'acettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune assemblea costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi

nel più breve termine possibile, e non prima del giorno primo di Novembre prossimo venturo.

La legge elettorale sarà fondata sulle seguenti basi:

Ogni Cittadino che abbia compiuto l'età d'anni ventuno è elettore, salvo le seguenti eccezioni; cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto Tardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusioni a termini della legge 17. Marzo 50.º 50.º.

Nella Lombardia i Cittadini in istato d'interdizione giudiziale, e i prodighi. I Cittadini in istato di prorogata minor età. Quelli che furono condannati o che sono inquisiti per Delitti non che per reati commessi con offesa del pubblico costume, o per cupidigie di lucro; nella quale seconda Categoria però non si riteranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia. - Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei Creditori, qualora pel fatto del loro fallimento si è stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'ametto. - I Cittadini che hanno accettata da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, e i Consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Il numero dei Deputati è determinato nel rapporto di uno dai venti ai venticinque mila abitanti.

Per la Lombardia non avente circondarii elettorali, si seguiranno i riparti amministrativi attuali, ed il riparto e la nomina dei Deputati si farà per Provincie.

Il suffragio è diretto per ischede segrete.

Di tutti i Copi come sopra intesi e convenuti si è esteso il presente Protocollo per doppio originale, da rimoversi l'uno presso il governo di S. M., e da consegnarsi

Sig.ri Deputati

Prima accareggiarli in parti in già avete, o Sig.ri, compresi qua-
si il voto della vostra Commissione, inteso all'
in una direzione contraria alla Sabaudia, e alle Province d'Alto-
Adige, Vicenza, Treviso, e Clerigo.

Accettarla per un momento, e l'altro, ~~in un'altra direzione~~
accettarla come si viene dal grande libro
dell'ordine, ed emanare un decreto di quella legge, la cui
essenza è d'affetto. E' questo un filo con ~~una dimora~~
a

Un certo quasi generosi nostri fratelli, una vera impo-
nente per l'Italia, e per noi tutti, e' vero solo un con-
trasto dal cuore, una vera compassione per un paese la
cui freddezza, e calcolatrice ragione, per il momento

propria, ed immediata ragione sta la nostra forza: nella
nostra fatta la nostra certezza. Io credo che non si ha alcuna
tra noi ed altro, e fuori di questo rispetto, che resta, o per
altrimenti; se si formano ^{patrimoni} ~~qualche~~ abozzi per esso, una vera

potrebbe essere la nostra certezza.
Questo perché io già ci aggrava a essere dalla Comis-
sione quando si proposi, che si escludesse il voto di tutto
la Commissione dalla formula del voto dei Sabaudi, e

manu

Dei Prezzi, come dei Documenti, che ad un'occasione si
riformano. Ora che questa formula e' ufficialmente esposta
con tutti, tanto essere, che la maggioranza della Camera
dabbia sostarsi da quella sua opinione si e' anzi, e' assai
piu' rinfacciata.

Nessun dubbio dall'ora dei fatti ogni idea di: generale
che, quanto riguarda il ~~decisione~~ ~~del~~ ~~comitato~~ ~~ufficiale~~
quando ogni affetto di un'idea e' tale, allora solo potrà
una soluzione il dubbio se si converrà o con di: un'altra
quella offerta, quando la si fosse sottoposta a condizioni,
che vuole si considerasse coll'individuale nostro in
mente.

Non così con i, e legami; mentre i Lombardi, ed i Pen-
to si presentano affettivamente la causa, e doman-
dano d'essere con cui indisolubilmente congiunti; con
l'imponere condizioni alcune, che taluni a particolari
loro profitto: E' invece un'idea di: ~~particolare~~ ~~comitato~~
con cui; vogliono essere sotto lo scudo di quell'istituto,
e chiaro, a ~~discretione~~ ~~di~~ ~~quale~~ ~~sua~~ ~~concentrate~~ ~~tutti~~
i nostri affetti, peraltro tutte le nostre speranze; ~~dis-~~
dono, che con, ed essi insieme uniti, e formanti, e con
sola facciano ~~particolare~~ ~~comitato~~ ~~ufficiale~~
spesso, e nel comune interesse con tutti, e con
che mentre corrisponda alla ~~espressione~~ ~~dei~~ ~~tempi~~, ed
col voto dei popoli, tenda anche piu' forte, e poggiate
sopra ~~due~~ ~~base~~ ~~piu~~ ~~solida~~ ~~la~~ ~~realizzabile~~.

Ora siamo nei dibattiti nell'ambasciata francese, e
 senza limitazione queste condizioni, le quali ^{non sono} ~~sono~~ che si debbano
 "bardi", ed ai "Pirelli", ai cui debbono essere accettate? Iacopo
 "bardi", allora, dove corrisponderanno perfettamente a quel
 voto, che non stiano, o non siano questi giorni, all'ultimo
 settembre, dico quasi per ambasciata diretta al Re,
 prima di essere che si fosse ^{+ dichiarata} ~~avuta~~ l'intenzione di quei
 "Pirelli"?

Il signor D'Amico ogni giorno di respingere, o con difficoltà
 queste condizioni. La maggioranza della Commissione
 non ha ancora potuto trattarsi sopra di esse.

L'oggetto, intorno al quale ella ha tentato più spesso
 di risolvere la sua attenzione, è il modo, in cui si
 deve esprimere la nostra attenzione, affinché l'ordine
 sia immediatamente si compia, e si compia in forma,
 che eviti tutto ogni timore nelle aff. con. di esse.

A questo riguardo? Ella sottopone i suoi, tutto ad un
 -nesso il primo progetto, che si viene presentato dal
 Ministro dell'Interno, e dire senza anticipare, che con
 -stato il medesimo collo facciano dal voto di esse.

"bardi", e dei "Pirelli", con lo giudicio fatto che debba essere
 dai "Pirelli" conosciute, con la commissione meglio spogliata
 i termini ai quali provasi a girare.

Che si limiti a dichiarare che la Lombardia, e la
 provincia di Padova, Treviso, e Verona

...integrazione dello Stato; non fa cenno al diritto, ed è un
diritto dell'aula di cui del voto degli aderenti di quella
decisione; non fa cenno alla mancanza delle condizioni, da
cui fa questo voto accompagnata.
La Commissione sotto l'aspetto, che riguarda quella
formola con "Foucault", e "armonia", si riunisce con un
grandissimo, e che doveva essere ad ogni fatto corretto:
non era neppure indicata la Direzione di Parigi; e
quest'ultima dal momento del progetto si comprendeva
che l'intenzione era quella che si conosceva, trattandosi
di un, che la dichiarazione doveva essere più chiara
ed esplicita, per appagare i voti di tutti, e non solo
quelli di Lombard, e di Frouin.
Di questi stessi difetti, sembra provenire alla Commissione
una nuova aggiunta, che viene dal nostro pro-
getto, e che egli dichiara di voler sostenere di nuovo
a sé.
Sopra lo confermo con tutta franchezza, e lo ha con-
fermato questa aggiunta sotto ogni aspetto
possibile della più alta proposizione.
Nel primo progetto aggiunto pare che non si facesse cenno
nessuno del voto dei Lombard, e di Frouin, e si poteva
credere, che veniva semplicemente, e nella sua integrità
annullato; con i quali della Assemblea costituzionale
venivano diffusi dai limiti seguenti in questo voto:
La Commissione costituzionale rimaneva ammessa.

La Direzione della Casa di lavoro restava e si può essere
-ridotta dal numero nostro suffragio.

Ma tutto questo non si dovrebbe poter a grave
pericolo non si scusare l'aggravato che si era il
Ministro dell'Interno si propone.

In esso si vuole definire quali siano le condizioni
dell'unione; e la licenziatone si agisce nel modo che
non da altro mezzo dalla proposta stessa si debba
determinare.

Ora bene si dichiara, che l'Assemblea Costituente
con le altre assemblee Province che quella di Diocesi
toro. Così anche il voto dei Lombardi, e dei Storici
Stati, e quello che nei paesi abbiamo espresso per
-stare che l'Assemblea doveva stabilire, il Ministro
il quale aveva e l'uno e l'altro nell'ordine, dopo
di avere materialmente esaminato ogni cosa voluta
che che l'Assemblea costituente avesse conoscenza
a discretare, ed almeno con il consiglio di una
completa assemblea costituzionale.

Quello si parla nel voto dei Storici, e dei Stati
si accoglieva e si riconosce la Ministeria Costituente
uale: in quella proposta si fa come soltanto di
Ministeria: così anche il Principe stesso riconosce
la necessità di allargare la carta costituzionale alle
-regionali, e sarebbe per me dovuto la possibilità.

sta di un ritorno alla monarchia pura, od almeno
della stabilimento di una monarchia costituzionale.

Infine mentre il voto dei deputati, o dei Senatori è
dritto ad approvare la monarchia colla Diarchia della
casa di Savoia, la proposta dal sig. Nicotro con un
ambiguo successo in un'istituzione nuova.

Considerando la Commissione non aveva bisogno di altre
parole o discussioni, o scambievoli più giorni per rego-
lare quella agguerrita.

Ma non sono queste le sole che interessano la com-
missione di essa in questa parte sostanziale; alle mede-
sime però il ministro dichiarò di essere pronto

a parte riparo con più ampia spiegazione: però di-
chiarò, guardando a Dio suo favore, non lo
sorgere, che si annullerebbe dopo che si era già fatto

discorso, e quando anzi si vedeva proporzionata senza
retrospicere ad un precedente progetto, che si riser-
vava con abbastanza elasticità, ed agilità.

Le considerazioni, che si spiccano il ministero maggiore
dei membri della Commissione a rigettare quella

nuova proposta si dimostrano principalmente dalla
sensazione dichiarata che era una rivoluzione.
Anche di quella parte, dove si vorrebbe dichiarare che

d'ora, che ogni altro atto legislativo, o governativo dell'
Assemblea costituzionale fatti di quello di dicembre, e di casi
anche d'abolire le basi della monarchia era quello di più.

Diritto:
 Accanto all'altro, cui essi si prebenedicella di stabilire
 nel d'ora, che la sede del potere appartiene così giusta
 essere variata che per legge del Parlamento.
 La Commissione con stessi di farsi ad esaminare, ma lo fare
 io, se questa dichiarazione si sono ammissibili col premio
 delle condizioni cui s' sottopone l'offerta dei Lombardi
 e dei Paroli, oppure se estimo d'altamente con esse.
 Non l'esaminio, perché questo esame riesce inutile, e
 quella dichiarazione dovrebbe per meglio s'accolto,
 come, come nell'altro caso raggiungere; nel primo caso
 renderebbe impossibile l'esecuzione; nel secondo parato
 la loro sarebbe in rapporto.
 Evidentemente, senza punto cadagale se per offerta dell'
 commissione dal conte contro dell'offerta di Lombardi
 e dei Paroli venga a formarsi tra essi, e non per
 trattato, come s' è visto, che l'esecuzione non può opera
 in un diritto, in un fatto, salvo s' accettano le condizioni
 che nell'offerta s' contengono.
 Quando si vogliono apporre un caso, e diverse condizioni
 all'offerta medesima fa costoro i cui nomi: quello, che
 si vuole per anche quale sia la volontà del popolo
 Lombardo, e Paroli, e non a punto che egli non abbia
 con altri di diritto di accettare, o rinunciarli, e
 non agisce rinviare l'offerta sua.
 Ora la dichiarazione, che in quella nuova proposta
 si leggeva quanto segue con s' supponesse direttamente

... alla condizione dell'offerta con disaccordo dalla
... esplicitamente, e necessariamente chiaramente da
... : sarebbe potrebbe solo essere una
... di più alto principio, e della natura di quella di
... applicativa potrebbe forse sorgere tra le parti con
... qualche dubbio.

Ora quando la dichiarazione vertesse nei limiti costat-
tate se si vogliono espressamente riferire in un certo
atto ammesso la natura di una tale condizione, e
con questo atto ammesso, senza che la parte, colta
già da quella condizione la concessione in parte il suo
consenso, e riconosca così egli parte la verità di quanto
con quella dichiarazione si conclude.

... di ciò consentirebbe ammettere, che dipende dal
solo arbitrio, e dal giudizio di un solo dei contraenti
l'interpretare più nell'uno, che nell'altro senso la
concessione, e per conseguenza sotto l'apparenza di un
obbligo scivolato, e sovvertito le basi.

... dunque intendi il divisamento solo; se essi vogliono
aggiungere nell'atto di concessione quello di dichiarazione
... e' necessario o lasciare in quella la contra concessione,
... : l'arbitrio, ed i partiti potrebbero ancora riguar-
darsi, che essi fornendo la loro offerta, o la loro
condizione, non la cedono nelle stesse mani, e quella
... e' indispensabile che i partiti si ingenerino, e che i 700/100
... i quali già si vede il loro voto per essere a
... di dichiarare espressamente se vogliono consentire

a quale più ampio di dichiarazioni che da noi si fanno.
 - giorno,
 - I Commissari del Governo presidente di Melkano si sono
 - dichiarazioni, che è cosa a noi tutti già conosciuta.
 - altrettanto solo come la loro opinione, sono
 - Ora che si fa fra noi, che varrebbe a essere un
 - terribile errore! Chi in questo momento, di
 - chi, dico, non diffida ^{si} in solo giorno quella
 - che è il rogo di tanti nomi, che è il frutto di tanta
 - angoscia? Chi si assicura, che i Lombardi, ed i Veneti,
 - generali si vedrebbero con sìelo respinti, una con tanta fed-
 - della, e con una così alta diffidenza, non siano
 - per rivolgersi altrove al loro paese, e ad ogni modo
 - a loro danno ricercare soccorso ad una Galizia vicina, la
 - quale ^{forse} altro non aspetta che di essere abbandonata per
 - cogerlo, e quindi forse partito dalla nostra divisione,
 - dalla sinistra, che ce saremo la prima cinghia
 - za?

Ma Dio immortale! Non sarà così la Commissione da
 - noi eletta, che venga a porgersi un sì fatale partito:
 - Nella guida, e per di meglio la di chi maggiormente, lo
 - soggetto, ed ha perciò anche rigettato quelle dichiarazioni
 - che ad esso necessariamente condurrebbe.
 - Un'altra candidatura l'indarno pure a rigettare
 - l'indarno. E' l'oggetto estraneo delle dichiarazioni
 - crediamo, la quale non occorre in buona carta, quanto
 - anche non altrettanto sia la faccenda contro colui. L'au-
 - Bardia, e colle Anonime Fanti.

Queste dichiarazioni sono derivate dall'idea di un
centro i quali sono conferiti i poteri dell'assemblea
costituente: A questa idea fa di certo, e si accenna
gloria. l'intera Commissione, perché i lavori da lei
il governo, che la Costituzione non si vada al governo
esecutivo, e di altro governo: conferiti, che l'istituzione
propria, ed il solo centro, e da loro si reggono.
Ma a compiere quell'idea non gioverà, e dico anzi
il pericolo il meno, che si si propone.
Il limite sono già abbastanza, ed ancora più giusta-
mente indicati nella forma della stessa, perché
questo è circoscritto a discutere, e stabilire le basi
di una nuova Costituzione sotto la giunta
di lavoro; di onde rimane escluso, che essa possa
estendere più oltre il suo mandato, tanto meno
che se sia limite di maggior appropinquazione: una parte
di quei diritti che al solo potere esecutivo appa-
rtenzano,
e che dunque il dichiarare che sia nelle ogni altra
legislativa, o governativa, che si fanno sia nelle
di più dette? Calza di nullità gli altri alle
governative con qualche anzi far sapere, che
anche nel merito delle attribuzioni della Costi-
tuzione il fatto generale è uno?
Preoccupato sia d'ora questa nullità con i fatti
gettare il più grave, ed il più arduo compito, che
per si possa con detto stabilire l'assemblea costituente

che con i accenti volti, e con i cuorci, con centro
del popolo, dal di cui suffragio dove essere eletto,
e quasi che si voglia eleggere per gli altri e non
per i proprii ^{nomini} ~~nomini~~, che non converrebbe: licenti
del proprio mandato, e in ~~interessi~~ ^{interessi} sagliano
non avengano i poteri altri?

Ed a che servirebbero in ogni caso o ligari, quella
di che si parla? Si creda no, che l'è un
volle costituente rinnovarsi i confini della nazione

facoltà, e rinviare irrevocabili, che non soli per
altrimenti, anche quando non rivolgerà tutto
di una qualifica ~~irrevocabili~~, che quale in un senso
diffidarsi. Si temeva in questo punto, ed allora,
non gioverebbe anche in simili guisa a rinnovarsi;
perché se deve si disposta ad unire il suo mandato
concia di rinnovarsi con altro illegittimo, non sarà
certamente quella rinovazione che volge a trarre
reale. ~~Ma per questo ingiunta non potremmo~~
~~facile elidendo ad una fiducia in essa, e nel senso~~
dagli eletti: dal popolo potrà meglio contrarsi di
un ingiusto sospetto.

Ma se la Commissione nell'annullare l'ordine ha
creduto opportuno di precisamente indicare quella
forza il mandato, che il voto di Lombardi, e di Sant,
ed il vostro intendere di conferire alla Camera a som-
ma, e di indicarlo in modo, che niente meglio
ovvero questo voto conferendo, non rinnovarsi

una ... in un tempo ... e nell'investire ...
di ... del ...

... questo ... il solo che ...
... difficoltà, le ...
... di ...
... che ...
... di ...

Il progetto ...

... A. P. ...

...
...
...
...

...origini

Alla voce di Dio, che si chiamava all'unione di duemila
 = bardi, e con i petti, essi abitavano in parte come si
 conoscevano a tempi, e venuti Italiani: nell'anno
 l'offerta loro, l'ammontavano con gioia, e con ardore
 tanto più grande, quanto ^{ne} fu maggiormente & cui.
 = bardo, e sospirato il giorno di quella ^{Diurna}
 l'occasione, la cui ~~pubblica~~ ^{libera} ~~diurna~~ ^{diurna}. Il fatto qui
 = della nostra unione è stabilito: la libera volu-
 = ta' dei popoli ci dice che: la nostra loro voglia essi
 = temo contro ogni sforzo, contro ogni insidia della
 straniera, che ~~invece~~ ^{la nostra indipendenza}.
 Ma questo fatto, come ci è noto, va soggetto
 ad alcune condizioni, le quali debbono adempirsi:
 prima che l'unione già indivisibilmente di fatto
 operata, ^{si} ~~possa~~ ^{possa} ~~divisi~~ ^{di fatto} ~~compiuta~~ ^{compiuta}.
 E' indispensabile, che si conservi primitivamente
 la Camera Assemblea costituzionale, - che questa
 stabilisca i principi, e stabilisca le basi, e la forma
 della nuova ^{Costituzione}? sotto la Dinastia di...

Lavoro. In questo senso la legge organica, che si riferisce
al Regio Decreto, nel Governo di quella del Regno di Sicilia, e del
Regno di Napoli. Che non si può dire e si dice nelle altre leggi,
e nel nostro Statuto, e nel nostro Statuto.

Queste sono condizioni che si sono citate alla loro
-bardia, e quelle Province di cui si parla anche nelle altre
leggi, e nel nostro Statuto: si vuole ad esse anche aggiungere
sulle
queste condizioni sarebbe stato opportuno testo di essere quella
legge, cui si era l'azione sotto quella

D'altra parte il Governo provvisorio, nelle di cui anni erano conosciute
-to tutto il potere in quella condotta, era un Governo nato dalla parte
univita, e che sembrava dover essere in tutto ciò che era un
-ta fosse per i rapporti.

In questo senso si può dire che in qualche modo si provano
-Dato al regolamento, ed alle condizioni di quelle Province di cui si parla,
onde dall' un canto era con un interesse del tutto univita,
Dall' altro un resto anche si è sempre ritardato il beneficio della
univita.

A questo bisogno si riferisce il Governo del Re di provvidenze
quando di esse sono i membri del Governo provvisorio della
-bardia italiana alcune anime, nelle quali si è visto che si
vanno quelle Province regolate.

Queste norme sono quelle, che si veggono nelle, e conseguente

Infine

nel protocollo del 19 corrente, e che ~~il~~ ^{il} ~~progetto~~ ^{propondo} l'abbandono
 riferito nel progetto di legge, che si viene presentato.
 La Commissione nel solito caso ad esame questo progetto di legge si
 propone tanto la questione se si tratti di un progetto di legge,
 che se lo stesso si tratti di un progetto di legge, cui solo accetti
 di portare il suo assenso.
 La maggioranza a dir tale qual'è in questa seconda opinione; perché
 il tenore del protocollo dimostra contrari ad una sola opinione
 tra il centro Stato, e quello della Lombardia; fu per questo esec
 considerato come legittimo il parere pervenuto ~~di~~ ^{con} ~~la~~ ^{la} ~~Commissione~~ ^{Commissione}
 perché si stabilisce patto coi comuni, che lo ~~propongo~~ ^{propongo}
 Ora si ha trattato sempre quando si fa un patto tra due Stati, e
 due popoli legittimamente rappresentati.
 Non anche la maggioranza della Commissione stessa sostiene di
 conseguenza trattarsi sopra questa contraddizione, perché ~~indica~~
 qualunque sia sia lo scioglimento, la sostanza della cosa con un
 gran fatto, e la differenza visibile a ^{versi} ~~indica~~ alla migliore forma.
 Nel caso, in cui si tratti di un vero trattato, alla Camera altro non
 incomberà, che o dare il suo assenso, quando con tutti, che sulla
 camera di votare, tutto, od appiagnere rimandarlo al Senato, ed
 indicare ad esso quasi necessariamente che lo stesso appiagnere, ~~indica~~
 forse il caso di proporre.
 Invece quando si tratta di una legge, si allora la Camera deve

- be esse esse addotta, o rigettata; addottandole farsi quella
corrispondenti, che le sembravano convenienti.

Ma si vede uno, come nell'altro caso il progetto deve qui essere
discussibile, e discutibile

La Commissione perciò ha creduto di ~~non aver altro~~ risolvere in
questo esame, e di esporre il di lei voto sulla sostanza del progetto, la-
sciando a voi quanto alla forma di scegliere quel modo, che vi sem-
brasse più ~~proprio~~ più conforme allo Statuto.

Le brevi considerazioni, che in lei presentate dimostrano, che dava con-
tate a un caso di approvare in coscienza il progetto ~~medesimo~~: lo
appreso, perché non rimovibile la necessità, perché non era fatta tale la
-to, anche per breve intervallo, senza troppo danno di governo la sua
-baldia, e le altre Province venute che con voi si corrispondeva; e per
dal loro questa essere fatta comoda, che in qualche modo si
prevedeva, e si prevedeva di: avrebbe col governo, da cui detta
-to sono nelle Provincia stessa.

Ma la Commissione tenne ad un tempo, che in suo progetto si erano
alcune espressioni erano chiare, e meno precise, le quali malamente
~~contenevano all'essenza~~ dovevano rettificarsi.

Erano inoltre, che s'intendevano alcune cose vicine, altre quali
era indispensabile di rigettare; e si erano altre alcune parti, che do-
vevano in un senso, o in un altro.

Delle rettificazioni esse formano di quelle espressioni con le quali
particolari, perché l'opportunità di esse appaia abbastanza chiara

† a tutto della
lingua di lei

~~Lettera~~

Dalla semplice lettura del progetto colle osservazioni, che la
Commissione interinale di farei...

Copio solo alcuni riflessi intorno a quelle disposizioni, che si pre-
senta invariati, ed alle altre, che dovrebbero parte variarsi.

Il punto più grave, e più importante, che a disingano si presenta
nell'esame del progetto consiste nella mancanza di un potere
legislativo, per l'intervallo, che deve trascorrere fra la con-
vocazione del primo Parlamento, ~~o l'istituzione~~.

Per ora mi si stabilisce bensì all'art. 4. che il potere legi-
slativo sarà esercitato dal Re col mezzo del Ministero: si sa che

del pari all'art. 7. che il governo del Re possa esercitare quel
potere politico, e di commercio esercitando giuramento con esse

Consulti: si dichiara altresì che sono all'art. 6. che sono esse
a tenere in vigore le leggi; ed i decreti, e statuti, e così via

si fa parola come, e da che momento abbia il potere legislativo
esercitarsi.

Ora egli assolutamente impossibile, che esso Stato possa sussi-
stere senza che esista un potere legislativo, da cui venga eletto;

tanto meno può sussistere, allorché questo Stato si trova in
circostanze straordinarie, le quali possono richiedere decreti, e stra-
ordinari provvedimenti, ed inoltre non per casi dire improvvisi

occorrenze, da una condizione di necessità, e come ad un tratto a un

- perche l'anno scorso si era di libertà.

^{condannano} Se ostendiamo la Lombardia, e le Provincie Reali con cui con-

- giuriamo ~~ostendiamo~~ a cambiare le leggi, e i regolamenti
che hanno attualmente, senza che sia loro permesso di cambiare
qualche cosa, o di farne delle nuove, prima della convocazione del
Parlamento successivo alla Corti Reale, qual è, Signori, la prospettiva
che si presenta ora d'oggi, e per noi, e per loro?

^{specialmente}

Una odiosa linea doganale ci separa: i confini nostri giungono a noi

così come dall'uno all'altro Regno non potremo, senza soggiacere
ad un nuovo, doppio e gravissimo dazio. E' desiderio nostro, e di
tutta la popolazione, che ogni traccia di questa separazione ~~non~~
~~non~~ venga immediatamente, che debba sia fatta ogni comunicazione
tra noi, e loro. Ora come potremo ciò raggiungere, ~~se un tratto dalla~~
una parte lasciamo sussistere quella linea, dall'altra ~~anch'essa~~
parzialmente, come per lungo tempo il potremo, da cui solo potrebbe
venire rimossa?

Si vuole in istato di guerra, di una guerra terribile, da cui dipende la
nostra indipendenza, ed il destino d'Italia, di una guerra, per la quale
si richiederà ^{quantità} immensi, e straordinari sacrifici a loro tanto più,
e maggiori sacrifici. Ora come potrà la Lombardia, come potranno
le Provincie Reali nel loro, e nel nostro interesse prestare ~~in~~
gratuita tutta il loro concorso, se forse nel momento in cui si
preparano ^{nessuno} maggiori ~~operazioni~~, non v'ha potuto ~~legislazione~~
~~legislazione~~, da cui viene governato? Come ordinare senza d'una
parte ~~affidarsi~~ di ~~solidità~~? Come imporre, e ricevere ~~strordi-~~

«vostre contribuzioni»? Qual è quel decreto, che si vorrebbe
annunciare con la grande responsabilità di prescrivere ciò tutto da
solo, sotto pena di quindi il suo quante al giudizio del Parlamento
= lamento?

Le leggi, ed i regolamenti, che attualmente governano la Lombardia,
ed i regolamenti sono tutti quelli leggi, e
quei regolamenti, che usciranno dall'Ufficio di Roma, e le quali
se potranno essere alla pari altre, sono inimitabile geografiche,
certamente non si conformano al suolo Italiano. Perché con
nesso con attribuire i Lombardi, ed i Parati a rinviare per si
lungo tempo sotto il grigio loro, senza che si sia avuto di fatto
una riforma alcuna?

Di più; e qui forse, o signori, non arguisce, che con ogni
spinto anche da coloro, che sono in ogni parte con un
di più, dico, voi volete mandare che l'Assemblea con il titolo
mandare i suoi limiti con i ^{decreti} abilitazioni, uffici, e si mandano
da ogni altra legislativo, ed quello sia al suo mandato a far
che non potrà le lingue di ^{che ciò si ottenga} ~~mandare~~ ^{costitui} ~~mandare~~ ^{costitui}
mentre, sarà quella assemblea, accettata, non si potrà fare di
una alcuna autorità legislativo? Sarebbe in quel tempo con
una ^{una con presidente} ~~mandare~~ ^{costitui} ~~mandare~~ ^{costitui}
Benedictino ~~mandare~~ ^{costitui} ~~mandare~~ ^{costitui}: se tutto non si si manda la subvella
Dello ~~mandare~~ ^{costitui} ~~mandare~~ ^{costitui} però come comparsa. Quando un laviale
alcun nulla, ed quel è cosa legalmente questa vicenda parta

creduto, ed, che la Corte tenesse cosa restarvene inoperosa, e lasciare,
che la ragione regni, per la terra d'Avallone e le parti del suo paese.
Ma, mentre ella in questa terra esercita il fondamento il più
giusto, ed il più legittimo del suo diritto per dare quella disposizione
legislativa, che la salvaguarda della patria forma per renderla?
E se la si offre la via a giustamente esercitare ~~il potere~~ il potere
legislativo, che si assicura, che tutta cosa colta la diga ~~non~~
per trascurare?

È dunque indispensabile, che in tutto le regole legislative si
tutto: non può distribuirsi, senza gravi inconvenienti; ed il progetto
che sembra essere una qualità, che ora la città, con un certo numero
altri ~~progetti~~ da questa parte sommaramente difetto.
La sola difficoltà, che si incontra è quella di stabilire a chi della
si era questo potere affidarsi, da Commissione per questo genere
particolare difficoltà che creduto opportuno di pigliare occasione

Dal progetto ~~precedente~~.

- Del Re

In esso si dichiara all'art. 7: che il Governo non possa anche
dire trattati politici, e di commercio senza consultarsi preliminarmente
con una consulta straordinaria composta dai membri all'enti del
Governo provvisorio di Lombardia; e in quanto alle decisioni che
con una consulta composta di due Delegati per ciascuna Provincia
Certamente il potere di fare trattati politici, e di commercio si era
potere ~~del~~ ^{al pari} importante, e ~~del~~ ^{al pari} del potere legislativo. La
quindi si considerò, che questo potere esercitarsi dal Re col consenso
di quella consulta, tanto più conveniente, che anche questo si

essere nello stesso modo applicato. ~~La Commissione~~ ~~non ha~~, lo vede
chiede la Commissione, i suoi emendamenti: una fra più d'
tempo in qual che genere avviene; e fra quei molti, che si presentano
non, questa parte che forse per dar luogo a nuove gravi conseguenze,
ed a nuovi emendamenti.

~~La Commissione~~ ~~non ha~~ ~~potuto~~ ~~che~~ ~~proporre~~ ~~alcuni~~
per far convergere quella ~~intenzione~~, che la Commissione ha di
^{è necessaria} ~~che~~ ~~conoscere~~ ~~di~~ ~~fare~~ ~~un~~ ~~aggiunta~~ ~~all'art. 7. del progetto,~~ ~~e~~
di ~~modificare~~ ~~in~~ ~~modo~~ ~~da~~ ~~far~~ ~~vi~~, ~~che~~ ~~esiste~~ ~~in~~ ~~quanto~~ ~~al~~ ~~progetto~~
legislativo, nel caso che ha di sopra indicato.

L'altra emendazione, che forse s'incrocia nel progetto riguarda l'età
degli eligibili per la futura assemblea costituyente: in s'osserva bene
l'età degli elettori, ma degli eligibili non si fa alcuna menzione. Per
creduto però che sia stata questa un'omissione accidentale, poiché
nel protocollo del 19. di questo mese si vede emendato, che tale
età doveva essere di anni 27. La Commissione fu in senso, che
questa età fosse quella che ^{si dovesse} ~~stabilire~~ ~~di~~ ~~stabilire~~: ~~non~~
~~si~~ ~~dovrebbe~~ ~~stabilire~~ ~~di~~ ~~stabilire~~: ~~non~~
~~si~~ ~~dovrebbe~~ ~~stabilire~~ ~~di~~ ~~stabilire~~: ~~non~~

Devo ora alle variazioni, che la Commissione stessa ha generati:
~~questo~~ ~~reflettendo~~ ~~particolare~~
quella parte, dove si stabiliscono le basi della legge elettorale
per la futura costituyente.
In questo punto la fase gravissima sono i termini: tutto lo scorge

che si fossero addolcite basi diverse tra la Lombardia, e gli altri paesi
soggetti al nostro Statuto per cui che ha tratto all'oggetto, ed alla
convenienza dei Deputati; che per quella si dovesse il partito, e la convenienza
per la Provincia; riguardo a quanto col merito di consigli circostanti
elettorali.

E' da considerarsi che trattandosi di un'assemblea comune, la quale
avrebbe lo stesso, ed identico carattere nel numero elettorale, e nel
che perfettamente identici dovevano essere gli elementi, ed i punti
della Costituzione, e che per conseguenza ~~si dovesse~~

~~si dovesse~~ di allentamento generale: diversità, che col sistema elettorale
potrebbe dar luogo a diverse elezioni: per cui ancora il diritto di partito
e di convenienza piuttosto per la Provincia, che per collegii elettorali non
potrebbe essere di grande beneficio in diverse circostanze nelle
elezioni, così credette che dovesse anche questo ~~diversità~~ ^{a dirsi} ~~scemparlo~~.

Non rimaneva quindi se non investigare quale fra: due usi si do-
vesse preferibilmente adottare: per l'uno, come per l'altro. Invece
non si questa alternativa la Commissione non ha potuto restare
gran tempo perplessa. Ella fu tosto indotta a scegliere il partito, e la
convenienza per la Provincia. Il merito che la determinava sono sostanzial-
mente i seguenti:

In primo luogo perché in Lombardia non si sono circostanze elet-
torali, e non sarebbe si facile con lo stabilirsi nel bene elettorale,
che due trascorsi prima della convocazione della Costituzione. Non
si che la divisione per Province, divisione che esiste appunto nei paesi
soggetti allo Statuto stesso, lo dunque non si poteva per la Lombardia
prescrivere la convenienza, ed il partito col merito di quei circostanti, come

non si poteva per la Lombardia, e gli altri paesi
soggetti al nostro Statuto per cui che ha tratto all'oggetto, ed alla
convenienza dei Deputati; che per quella si dovesse il partito, e la convenienza
per la Provincia; riguardo a quanto col merito di consigli circostanti
elettorali.

era quella commovente, che conduce a questa risata si poteva
ricorrere negli altri paesi, dove non si sarebbe mai risale l'inevitabile.

In seguito, lungo quello il modo di partito, e di occasione per l'occasione
e quello che secondo l'ordine delle Commissioni locali, e più giorni
mentre più suggeriscono la vera interferenza del popolo. Stanno il
suffragio universale, e sostituisce l'elezione a suffragio indiretto si
chiuderla la via si tratti sempre e più volte influenti: questa compo-
sizione si deve talvolta del tutto, quando viene giudicamente secondo,
con un maggioranza abbastanza la forza delle elezioni.

Devi, rinuncia la carriera per l'occasione prima del luogo ad altro
con meno grave compromissione, quale si è quello di adattare
tutte gli abitanti di una Provincia, a recarsi per l'elezione nel
capo-luogo, ed che tagliabile, a molti ^{si fa facile} ~~alcune~~ di deponere il loro voto,
per conservare un voto, con un eccesso questa maggioranza
vicario. A ciò la veduto la Commissione di giurisdizione, opina
che se la elezione si debba eseguire in circuiti come, e alle
la regola dei voti si applica prima nel capo-luogo di Provincia

o si qui nessuna
nella tribuna

A nessuno per si preme, che al rispetto, e lo stesso dubbio,
farsi da per tutto per Province sarebbe cessato la causa quella
si debba ~~ordinare~~ ~~la legge~~ ~~che il consiglio dei Deputati~~ ~~debbano~~ ~~venire~~
^{ordinare} ^{stabilito} ^{nella} ^{legge}, che il consiglio dei Deputati debba venire
fissato in un numero fisso, come si fece nel progetto, dove i giudici,
che fosse in 15 ^o ~~progetto~~ di cui dai 20. a 25 per abitanti. Questa legge
era un'idea di una legge, quella era impossibile del principio con precisione
il rapporto tra i circuiti, e la Provincia. Ma quando si legge quest

Diario di viaggio in regione uale, che il numero sia piano, e
particolarmente del rimanente. La Commissione avrebbe, quindi, di cui
fare, e si attende alla media tra i venti, e ventisette mila, in
modo, che il numero dei deputati fosse di meno di cinque d'ogni
22500. abitanti.

Se queste basi si fondano le principali e tutte le ragioni, che sono
per proporre intanto al progetto, dalla parte che riguarda la legge
di elezione.

Si da inoltre la Commissione, che anche con questa corrente con pote-
re dire la legge elettorale totalmente accoppiata: Quindi avremmo
se a questa corrente si dovesse provvedere con una legge particolare,
oppure si meglio, con fare strada la ristrettezza del tempo, la quale
che la medesima sarebbe stabilita con un decreto reale. Alcuni
dei membri opinano, che il tutto dovrebbe determinarsi con una
legge: con alla maggioranza parte, che rimandando ~~invece~~ ~~già~~
già stabilita la base organica, e con l'istesso che la determina-
re alcuna materia regolamentaria, meglio fare, che a ciò si pro-
cedesse con Decreto Reale: con potrà anche essere più prudente
convocata l'assemblea costituente; e con si sarà convenuto che
alcuna finanzia con termini più ristretti di quello, che sarebbe
indicato nel progetto.

Non manchi infine la Commissione di farsi carico, ed occuparsi
se a ciò spettasse di determinare il luogo, dove si cui si dovesse
tenere la Costituzione, e se questi convenisse fornire con l'ora.
Ma non fa d'uopo, che si dipenda esclusivamente dal potere
esecutivo, e che per conseguenza sarebbe concesso i diritti, ed ~~ogni~~

La maggioranza

una responsabilità, che al solo Ministero deve essere, e la

Commissione volere approvare.

Per conformità delle emendazioni, che le sia già tornate a cura
della Commissione io si prenda sotto gergo il progetto di legge
con l'emendato cioè con: - - -

I progetti della Commissione ~~con~~

Nel governo sottoporsi queste emendazioni in rispetto quanto già

abbì l'onore di annunciarvi in principio della mia relazione:

Se adattare il genere della accagionanza della Commissione
a senso della quale si tratterebbe più particolarmente d'un trattato,
non si rimane che emendare quel progetto al Ministero, onde
prima di tutto si conchiari con i membri del Governo le decisioni
di verba verba per fare al protocollo quelle variazioni, che
siano conformi al voto sopra espresso.

Se invece si sembra, che si tratti d'una vera legge, si allora
potrà non altro adattare il progetto emendato nelle indicate
variazioni.

Signori

Quando il ministro dell' interno ci presentava il progetto
 di legge per l' unione nostra colla Lombardia, ed alcune
 provincie venute ci diceva che questo atto doveva
 essere rapido, e preciso, doveva essere quel impulso
 dal quale con grande freddo, e potentissimo paradossale
calore di convenienze, ed interessi politici.

Così diceva, e francamente parlando, come dove
 parlare che si rivolge a liberi rappresentanti della
 ragione, si voleva senza ostacoli la causa che
 tendeva indivisibile la ragione nell' ungi-
re questa unione: si voleva tutte cose qualiviasi
operose alla azione, ed ai reggimenti della diploma-
zia, ad' insidiosi protocolli, ai beneplaciti dei

Gabrielelli.

^{in quel punto}
 Noi tutti fummo, vicissimamente ploroso a questi sen-
simenti idealistici: tutti ci sentivamo profan-
amente commossi da quella voce, che si chiama-
va a senso, ~~potentissimo~~ quella unionalità,
 che fu sui quei cancellata con tanto latte, e con
 tanta violenza, e di cui solo eravamo dolenti,

che qualche giorno dovessi essere ~~completamente~~ ~~completamente~~
completamente trascorso prima che fosse questa giunta
atto pienamente compiuto, prima che si cominciasse
dato di stringere la cassa, che i Lombardi, ed i Panti
spontaneamente, e lealmente si offerivano, e
di formare così un soli linea sola, ed indivisi-
bile famiglia.

Tali non per uno, ed altri potevano essere i sensi, da cui
fu mosso la Commissione allora nel vostro seno per
esaminare quel progetto di legge.

Stimando ella, che in questo progetto si realiz-
zasse letteralmente espresso ed il voto dei Lombardi,
ed i Panti, ed il trattato concluso col Governo

Provisorio di Milano, ~~per quanto concerne all'annessione~~
~~propria e libera e completa con la Cassa di~~

~~la Cassa di~~ ~~la Cassa di~~ ~~la Cassa di~~ ~~la Cassa di~~
to non solo istante ad agire, che per Governo
immediatamente, e senza indugio scapionare l'
questione = tale era almeno il pensiero del con-

già numero dei membri che la componevano.
E mi consideravano, che la prima, la più assoluta neces-
sità per la salvezza comune, e per risorgimento Italiano,
in quella necessità, d'imporsi alla gente, doveva essere ogni

riguardo

altro ~~escluso~~, era la pronta, e sincera unione,
 Per conseguenza non rimaneva altra via tranne quel-
 la di accettare il voto, come venne manifestato dai
 Lombardi, e dai Veneti, di sanzionare il trattato nei
 termini, nei quali essi stabiliti tra il Governo del
 Re, e quella Commissione di Milano. Qualunque varia-
 zione, o modificazione che si fosse introdotta infor-
 mazione, o a quest'oggetto, ed a questo trattato, non poteva
 essere di compromettere, o quanto meno ritardare
 il grande atto di unione, perchè non ^{poteva} ~~potrebbe~~ in alcun
 modo variare, o d'efficacemente spiegare l'effetto
 di unione, che si deve fare da un popolo libero
 se prima si considera ~~che ogni cosa~~
 ogni variazione, o spiegazione, che dal
 vostro vostro si aggiunge senza alcuna avanza-
 mento il di lei assenso ad altro non condurrebbe
 che a lasciarlo in sospeso cioè che con tutti i doveri
 l'essente di unione di unione ~~incomparabile~~, ed
 indifferente ~~incomparabile~~ compito.
 I Lombardi, ed i Veneti ~~avevano~~ individualmente
 espressa la loro volontà per l'unione con noi, e si
 opposero la stessa condizione: oltre 700 fu calcolato
 di dare in questo senso il loro voto: per unione

77

-fcarlo, o spingarlo, senza l'idea di rendersi inefficace
o dubbio l'assoluta, senza questa necessità di essere
a tutti a ~~un momento~~ ^{in egual modo} ~~conoscere~~ quella
forma se non la loro interruzione.

Ma in politica, nelle politiche contingenti, ci si sa trova
uno, con un forte, ed attivo servizio che abbiamo a
fronte, con un servizio, che presentando a ragione la
nostra missione, ricerca ogni via indiretta per gettar
fra noi la base della discordia, con ciò questo il
modo per procurare le di lei spesse, per tutto alquanto
l'adito ai raggi diplomatici, ed ai protocolli, e
anzi facciano libero il terreno, per prepararli, e
stendere liberamente quella rete, nella quale
debbono necessariamente avvolgersi.

La maggioranza perciò della vostra Commissione non
mai si sarebbe presentata al Consiglio vostro per
proporre una qualche costituzione, o spiegazione
che ^{potrebbe} ~~potrebbe~~ produrre si fosse conosciuta. Ella
avrebbe osato dicarsi a Dio, ed all'Italia una
responsabilità, che altamente respinge.
Ella non è grata il diritto, nella forma persuasiva
che il progetto di legge ~~non si fosse~~ ^{non si fosse} ~~espresso~~
contenere la fedele esposizione di quel voto, che
non fu finora comunicato alla Camera, e di

perché per
~~invece induce la Commissione a studiare, che~~
ed il progetto di legge a non sottostare con rancore
-dasse la letterale espressione di quel voto, e di quel
trattato, oppure, che potesse essere alla presenza
-finché di esso progetto si fosse discusso col Governo
provisorio modificata, o variata alcune parti del
testo colto.

È veramente che un ministro si faccia egli stesso
ad ~~intendere~~ una variazione ~~ad un~~ progetto di
una legge, la quale non è solo a regolare gli interessi
del paese, e non abbia relazione alcuna con
altre popolazioni che con esso sono o saranno unite
ma per cui si cerca di conoscere, e di conoscere il
motivo della causa, che lo ha indotto a que-
sta variazione: un più profondo esame per cui
-la consiglio: libero quel che nel progetto si
vede, libero rimane a variare la proposizione
dessa con una legge o con una legge.
Ma quando la variazione che si propone si riferisce
al stato di un popolo, ed al trattato con un Go-
verno, che non possono essere mutati o spiegati senza
il loro consenso, fa di necessità presuppone, che
invece di allora nel primitivo progetto, o ~~o~~
un nuovo fatto, si conosca del quale si

può variare da tutte le parti consentite.

In questa circostanza la Commissione fu d'~~accordo~~
avviso, che la Camera con poteri ~~prevede~~ una
= ~~completa~~, e senza deliberazione, se prima non le
venga ufficialmente comunicato il testo letterale
dei ~~progetti~~ e dei ~~testi~~ del voto dei ~~deputati~~; e
dei ~~senatori~~, con che il proproble che si ~~preca~~ al
Governo ~~pluri~~, ed ogni altro atto che al med.
= ~~nesso~~ riferisca.

Col più vivo interesse io vengo a nome della
Commissione a propalar questa via, perchè rimane
così ancora per qualche tempo ~~ritardata~~ l'~~uscita~~
= ~~una~~: ma Ella la stessa ~~indispettito~~, onde non ~~apporti~~
al ~~parlato~~ di ~~sanità~~ ~~del~~ ~~comunicazione~~, la ~~quale~~
o di troppo l'~~aggiungerà~~, o ~~per~~ ~~seconda~~ ~~volta~~ ~~non~~
impossibile.

Senza ~~conoscere~~ ~~precisamente~~ quel voto, e quella
= ~~comunicazione~~, che si stabilisce col Governo di Milano
protratta ~~con~~ ~~poteri~~ ~~giudiciali~~, se il progetto di legge
che vi si presenta, e le ~~modificazioni~~, che si ~~vorreb-~~
= ~~bero~~ ~~introdurre~~ ~~in~~ ~~essa~~ ~~condizioni~~ e coll' ~~esso~~,
e colle altre?

Senza far ~~prevedere~~ questo ~~giudizio~~ ~~vollato~~ ~~con~~
= ~~immediatamente~~ ~~approvato~~ ~~con~~ ~~legge~~, ~~ammessa~~ ~~o~~

... rigettare ^o emendazioni, che potrebbero o contrari-
=re, o conformarsi al voto del popolo, che ci chiameremo
... all'unione, ai trattati col Governo?

... No' pare alla Commissione, che le potremo bastare
... come essa sola scaturisce e dall'espressione di quel
... voto, e dal tenore del protocollo, e dalle variazioni
... che si vogliono portare al progetto di legge.

... Alla Camera sola si appartiene il decidere. A lei
... dunque debbono essere sottoposti quei documenti
... che sono indispensabili affinché possa avere
... tranquilla coscienza pronunciar il suo giudizio.

... Qualunque opinione, che la Commissione si
... unisca esplicitamente intesa a quelle emendazioni
... =ci che in ora si propongono, a quella condanna-
... =ba parole non potrebbe essere portata sopra
... quella ~~parte~~, che allora solo debbono prendersi in
... considerazione, quando sono a sè ufficialmente
... convenute in camera.

... Aggiungasi, signori, un altro ~~modo~~ riflesso, che
... pare indovino la Commissione in questo voto.

... La legge, che ci viene proposta mentre dovrebbe
... contenere l'annullazione dell'offerta dei Lombardi,
... e dei Veneti, ed il trattato col Governo prussiano
... di Milano, sembrerebbe per altro alcuni dispo-
... =zioni, che servire a regolare le conseguenze dell'

cessione, e l'assoggettamento del trattato.
Non si può prevedere per l'assunzione di un
trattato, se questo non è ancora ufficialmente, e
legalmente ratificato. La sanzione deve quindi
necessariamente precedere lo stabilimento della
norma per l'assunzione.

D'altro canto non si può ^{assumere ad} ~~compiere~~ un trattato
se non si ha il potere di esso presente, e non
si conoscano tutte indistintamente le condizioni
sotto le quali fu concluso.

Così in conformità dell'art. 9. dello Statuto Nazionale
che i trattati, i quali importano un cessione, o un
cessione di territorio dello Stato un consenso ef-

fetto se non dopo l'assente l'assenso della Camera.
Il voto della Camera, e i decreti, che con l'ob-

bedienza accettano, il presidente, che si riferisce,
e che ad un tempo accetta la nostra cessione
con quei popoli, potremo senza fallo, una cessione
di territorio dello Stato. Dunque i necessi-

ti, per essere illusi, lo Statuto, che prima di tutto
ogni cosa sia stata alla Camera, e venga sotto posta
al di lei assenso.

Con questo mezzo un governo anche più facilmente
agevolare il consenso, alla nostra cessione. Le difficoltà
che possono sorgere infliggeranno solo ~~la~~ ~~nostra~~ ~~cessione~~

la fatto alla d'lei esecuzione, e questo contratto
facilmente viene discussa in progresso, senza che
intanto l'azione rimanga in sospeso. È richiesta la
cosa alla sede consultiva del voto dei lombardi, e
dei veneti, con che all'incasso del trattato, al quale
la Commissione crederebbe di affidare questa
Parola, e dibattito, che non solo si veda fra noi,
il quale diventa di appartenere alla famiglia d'Italia
non solo per alcune parti di essa la sua voce, e voglia
volgarmente per privati, e municipali interessi
raggiungere quella classe, che i nostri fratelli ci per-
tengono.
E per questa considerazione, che la Commissione si ten-
ga conto di proporre, e si propone, che il risultato
dell'interesse debba depositare al Banco della Patria
la formula letterale del voto dei lombardi, e dei
veneti, il protocollo formato fra il governo del re,
e quello provvisorio di Milano con ogni altro docu-
mento relativo, affinché quel voto, e questo pro-
tocollo siano sottoposti all'assenso di questa
Commissione in conformità dell'art. 9. dello Statuto.

Uffizio della Presidenza

N.° d'Ordine

Posta alla lettera

del

OGGETTO

Seconda parte della legge d'unione della
Lombardia e Provincie Venete

Adottata dalla Camera nella seduta
del 10 luglio 1848.

Documenti annessi

Art. 1.^o
La Lombardia e le provincie di
Padova, Vicenza, Treviso, e Novigo saranno
governate colle norme infra stabilite
sino all'apertura del parlamento —
così come successivo alla costituzione.

Art. 2.^o
Al popolo lombardo sono conservate
e garantite nella forma ed estensione
attuale di diritto e di fatto la libertà della
stampa, il diritto d'associazione, e la
istituzione della Guardia Nazionale.

Gli stessi diritti s'intendono garantiti
per le Provincie Venete appena
saranno liberate dallo straniero —

Art. 3.^o
Il potere esecutivo sarà esercitato
dal Re col mezzo del Ministero responsabile
verso la Nazione rappresentata dal
Parlamento.

Art. 4.^o
Gli atti pubblici verranno intestati
in nome di S. M. il Re Carlo —
Alberto.

Art. 5.

Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia, e quelli che erano vigenti prima della recente occupazione dello Straniero —

* nelle Provincie Venete

Verrà tuttavia provveduto con semplici Decreti Reali alla soppressione delle linee doganali esistenti tra le Provincie Lombarda e le Venete e gli Stati attuali del Re per l'attivazione d'una tariffa uniforme non che per la parità dei prezzi alla vendita dei Generi di privativa; non ritardata intanto la libera circolazione dei prodotti del suolo e dell'industria dei due paesi —

Art. 6.

Il Governo del Re non potrà conchiudere Trattati politici di commercio, né far nuove leggi, abrogare, o modificare le esistenti, senza concertarsi preliminarmente con una consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo Provvisorio di Lombardia ed, in quanto alle Provincie Venete sopra indicate, con una consulta straordinaria composta di due delegati per ciascuna Provincia —

quattro

Art. 7.

La legge elettorale per l'assemblea costituente sarà formata per mezzo di Decreto Reale sulle basi infrastabilite e promulgata entro un mese dall'attivazione della fusione

Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune assemblea Costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile e non mai più tardi del giorno primo di ottobre prossimo venturo
Art. 4.

Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21 è Eletto, salvo le seguenti eccezioni cioè:-

Nei paesi soggetti allo Statuto Sardo, sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione a termine — dell'art. 104 della legge 17 marzo 1848.

Nella Lombardia e Provincie Venete i cittadini in stato d'interdizione giudiziale, e sotto i prodigii; I cittadini in stato di prorogata minor età; quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti non che per reati commessi con offesa del pubblico — costume o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza, e di caccia; Quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori qualora per fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto.

I cittadini che hanno accettato da uno stato estero all'Italia un pubblico — impiego civile, o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati Esteri e

Ogni Elettore che abbia compiuta
l'età d'anni 27 è eligibile.

I rappresentanti che saranno impiegati
aspettano d'aver diritto al loro stipendio
per tutto il tempo della sessione della
Costituente.

Canto nella Lombardia e nelle Provincie
Venete, quanto nei paesi soggetti allo Statuto
Sardo, il numero dei Rappresentanti è
determinato in ragione d'uno per ogni
22,500 abitanti: il riparto e le nomine di
ogni si faranno per provincie.

* abitanti

Le frazioni di popolazione per ciascuna
Provincia eccedente la metà di 22,500⁺ avranno
diritto alla nomina d'un rappresentante di più.

Il suffragio è diretto per scheda segreta.

La votazione dovrà farsi per comune.

Ciascun comune farà lo spoglio dei suoi
voti, che trasmetterà al capo luogo di Provincia.

Dove si farà il computo generale.

Per l'elezione basterà la maggioranza relativa.

Il Potere esecutivo provvederà per
modo di votazione dell'armato di terra e
di mare non che per la trasmissione
dei voti alle singole Provincie, cui
appartengono i votanti.

Signori

Per abbreviare la discussione della legge riguardante l'unione della Lombardia, il Senato, come ben vi è noto, separava da quella i due articoli che riguardavano le basi del sistema elettorale da stabilirsi per la Costituente.

Successivamente avendo data la sua sanzione anche a questi, debbo sottoporveli nuovamente spendo alcune nella loro redazione due variazioni.

La prima di queste modificazioni non riguarda che una maggior garanzia nell'apertore lo spoglio dei voti di ciascuna assemblea comunale.

L'articolo da voi proposto era così concepito: =Ciascun comune farà lo spoglio dei suoi voti che trasmetterà al capoluogo di Provincia, dove si farà il computo generale.=

Il Senato invece propone la seguente redazione di cui basterebbe la semplice lettura per spiegarvi i motivi:

=La ciascun comune i bollellini dei voti saranno depositi, indi chiusi e suggellati in un'urna, l'apertura procepso verbale, e quindi l'urna stessa verrà trasferita dal presidente dell'assemblea in compagnia del segretario della medesima al capoluogo della provincia, ivi consegnata col procepso verbale al presidente della commissione incaricata dello spoglio generale che procederà colla assistenza di due membri della commissione stessa, dei conseguenti e del proprio segretario alla ricognizione dell'integrità dei suggelli e farà stendere l'opportuno procepso verbale in doppio del quale rimetterà un originale ai conseguenti medesimi =

Siccome è dovere del Legislatore prevedere, ed allontanare ogni possibile inconveniente, parmi nulla s'opponga ad adottare la presente a preferenza della prima redazione.

Ma grave è la seconda delle overse variazioni. Il Senato ha ommessa la disposizione che suspende agli impiegati membri della Costituzione la percezione degli stipendii durante tutto il tempo delle Sessioni.

Inutile ed inopportuno sarebbe il riaprire questa questione di massima, il trattenerci col ripetere gli argomenti molteplici che possono addursi a sostenere, o ad impugnare siffatta deliberazione. Al vostro senso nessuna isfuggia delle considerazioni che conciliando le opinioni, non sanando pregiudizii indestruttibili, serbando inalterabili i doveri di giustizia, bastino ad aprire il supremo tra i beni politici, quello che, anche nelle epoche più calamitose, mai mancò agli uomini italiani, la dignità, l'indipendenza di ogni loro assemblea nazionale. f.

Il Ministro dell'Interno
Vincenzo Giustiniani

Testore di Articoli
per le basi della legge elettorale,
tolti dalla 2.^a parte del progetto di legge sull'unione lombarda,
ed adottati dalla Camera
dei Senatori in seduta del 20. Luglio 1848.

Art. 1.^o

La legge elettorale per l'Assemblea Costituente sarà formata per mezzo di Decreto Reale sulle basi infra stabilite, e promulgata entro un mese dall'accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa sarà convocata la comune Assemblea Costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile e non mai più tardi del giorno 1.^o di Ottobre prossimo venturo.

Art. 2.^o

Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21. è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione a termine dell'Art. 104.^o della legge 17. marzo p. p.

Nella Lombardia e Province Venete i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi; i cittadini in istato di prorogata minor età; quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia; quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto; i cittadini che hanno accettato da uno stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i Consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Ogni elettore che abbia compiuta l'età di anni 27. è eleggibile, tanto nella Lombardia e nelle Province Venete, quanto nei paesi soggetti allo Statuto sardo, il numero dei Rappresentanti è determinato in ragione di uno per ogni 22,500. abitanti: il riparto e le nomine di essi si faranno per Province.

Le frazioni di popolazione per ciascuna Provincia eccedente la metà di 22,500. daranno diritto alla nomina di un Rappresentante di più.

Il suffragio è diretto per scheda segreta.

La votazione dovrà farsi per Comune.

In ciascun Comune i bollettini de' voti saranno deposti, indichi e suggellati in un'urna, facendone processo verbale, e

2. quindi l'urna stessa verrà trasferita dal Presidente dell'Assemblea in compagnia del Segretario della medesima al capo-luogo della provincia ed ivi consegnata col processo verbale al Presidente della Commissione incaricata dello spoglio generale, che procederà coll'assistenza di due membri della Commissione stessa, dei conseguanti e del proprio Segretario alla ricognizione dell'integrità de' suggelli, e farà stendere l'opportuno processo verbale in doppio, del quale rimetterà un originale ai conseguanti medesimi. —

Per l'elezione basterà la maggioranza relativa.

Il potere esecutivo provvederà pel modo di votazione dell'armata di terra e di mare, non che per la trasmissione dei voti alle singole Province cui appartengono i votanti. —

Torino li 20. Luglio 1848.

Il N. Presidente del Senato
Maurio

Camera de' deputati

Riproduzione del progetto di legge
che stabilisce le basi della legge elettorale
per l'assemblea costituente,
con modificazioni introdotte dal Senato.

Presentato dal Ministro Segretario di Stato
per gli affari dell'interno,
in tornata 24 luglio 1848

Relazione

della Commissione sulla legge concernente
le basi della legge elettorale per la
Costituzione, colle variazioni adottate dal
Senato.

Signori

La vostra Commissione mi ha onorato della
incarico di riferirvi il risultamento della
sua sua discussione, e deliberazione sulla
legge elettorale per la Costituzione in te-
nuta le variazioni introdotte dal Senato.
Queste variazioni sono due, come Voi si è
noto, la prima toglie il suffragio lo
spoglio dei voti, e lo reca al capo luogo
della Provincia, prescrivendo alcune formalità
dirette a garantire ^{la} ogni la validità
rispetto dello scheda; per l'altro venne
tutto della legge adottata di questa
formera l'articolo, che ordinava la espres-
sione degli stipendii degli impiegati, che
fanno parte di far parte della Costi-
tuzione.

Prima si entrava nella discussione dei
due oggetti, che da erano proposti la
Commissione espresse un sentimento inco-
mune della necessità di affrettarsi il
più possibile l'opera della pubblicazione
di questa legge, e di rendere le pro-
poste deliberazioni a seconda di questo
principio in ogni caso, che se in un
vi si opponevano ragioni, a di lei avviso, insu-
perabili.

Prendendo perciò ad esame il primo di
suscitato due oggetti nel momento di essa
vendere l'ordinato, che il voto ~~non~~ non fosse
più esposto in ciascun governo, ma sibbene
nel capo luogo di Mandamento, e che la legge

di effetto per la legge della Provincia.
Il consenso della legge, che, secondo l'ordine
di precedenza, potremo più efficacemente
adottarsi sulla parte meno colta del po-
-polo nei singoli comuni, avremo l'interme-
-diata questa di una proposta. Ma la
necessità della commissione non vedete
di Roma e Roma, ma per la seguente
considerazione. Perché se di lei non si non
partecipano ai termini del provvedimento
i quali, spontaneamente, crediamo doverlo averlo
per (qualunque) alla distanza di notazione
fatta da vedete, che troppo si allontanano
molto dalle vedute del loro diritto ad-
-stringendoli a recarsi nel luogo della
Mandamento per poterlo approvare. Per
poi vedete dunque questa proposta, oltre
che non avere il vantaggio di essere
-tradurre nella legge una variazione del
voto non adottata, e contraria al voto della
Camera manifestato nella di lei delibera-
-zione.

Non parlo però alla commissione, che
vedete aperte le gravi difficoltà anche
il sistema, che ora si è proposto. Il tras-
-porto dei voti più vicini di per se molto
incomodità, se il proposto mezzo per essere
-della parsova sufficiente. Ma facilmente
avrebbe, che due partiti opposti nel comune,
che ad uno di essi appartenga il Popo-
-lo, ed il Regolare del comune, di
quali sarebbe probabilmente convenienti
il fessile, e via aprire il credito al fessile
-Ma alla grave ostacolo fuori la commissione
nella difficoltà e nel tempo di fare la spe-
-zia in modo di tutti i voti della
Provincia in un solo luogo, e con l'opera
di una commissione, la quale non potreb-
-be compiere il suo lavoro che nella spaz-
-zia di Roma, o quindi in giorni - Però
essa sarebbe desiderato di introdurre nella
legge alcune altre cautele, e variazioni dirette
a richiamare que generali, e robusta difficoltà.

Ma il Presidente si non si curerà, per quanto
dei pareri possibili, l'articolo, che vi è
proposto la settimana, non si può parlarne
in modo potibile altrimenti gravemente. La
Commissione fu d'avviso, che siccome
la legge si riferisce al Governo la facoltà
di nominare la Commissione nel luogo
luogo della Provincia, se si è concesso
di quel numero di membri, che per
sempre conveniente, così rimanesse pure
in facoltà di esso il Presidente in più
deggi, anche in qualche caso di
-Poco contemporaneamente alle elezioni
di una parte di voti della Provincia,
il che sarebbe tolto la difficoltà rispetto
della lunghezza dell'operazione. Però pure
alla Commissione, che nella si appropria
e che il Governo in un certo altro di
-zioni che dovrà fare a compimento
della legge elettorale, almeno nel detto
-Poco e meglio garantire l'integrità, e
la fedeltà del trasporto dei voti del
Governo al luogo luogo della Provincia. -
E la Commissione volte che si questa ma
prima opinione costante della presente
relazione, nella persuasione, che con essa
fatta della favorevole, cioè bastevole
ad assicurarsi che il Governo non si
-fatta di. Però da ora si ha soggetto la
più opportuna disposizione.

Per questo ragione la grande maggioranza
della Commissione mi incarica di
proporre di approvare questo primo articolo
solo nel modo in cui si fa attualmente
proposto presentato.

Per questo, ed interesse per la
Commissione il secondo oggetto riguardante
lo stipendio degli impiegati, per cui un
solo numero di essi fu d'avviso, che
di doverli mantenere la soppressione dell'altro
che su di ciò era stato dalla favorevole
dettato.

Gli altri del mondo della Giurisprudenza
furono unanimemente d'avviso, che il privilegio
= cioè di esenzione additato già dalla
Legge non si poteva senza grave danno
abbandonare. Si pensò unanimemente ad allora
tutto le opposizioni che erano fatte all'opere
= e legazione di questo principio al presente
caso, e parve che esse servissero a rompere
contro quest'unico fatto, cioè che rispetto
l'indennità ai deputati non incomparati,
conservando lo stipendio a quelli incomparati
= e per fatto della legge di loro
= si pensò soggetti i primi a tutti i
= danni individuali conseguenti all'aver
= azione della deputazione, e se non fosse
= una per l'opposto i secondi. Si pensò
alla Giurisprudenza, che intitolando un vero
privilegio inapplicabile ad accoglierli, e se
= quindi il privilegio come pure anche ten-
= derlo ad ^{in tal sostituzione} ~~interferire~~ con una ~~specie~~
artificiale, ^{esclusiva} ~~inapplicabile~~ del voto
del popolo una ^{grande} ~~quantità~~
di impiegati, con manifesto danno anche
della pubblica amministrazione. Si offer-
= si alla Giurisprudenza il riflesso, che, tolta
la stipendio agli impiegati, era difficile
= mente sarebbe potuto averli la dipen-
= denza, ma esse pensò che in egual caso
= Siano i secondi tutti gli altri, cioè
= tutti personalisti, appartenenti un'arte ad
una professione, i quali sono ^{anche in} ~~nella~~
= senza condizione, e anche peggio, perchè
oltre al danno patiscono della abbandono
= di loro lavori, debbono per soffrire quello
del disavvicinamento di loro affari, il quale
= è fonte di altri danni per tutti gli anni
avvenire, e hanno già risparmi, che negli
= presenti arti, e professioni tiene luogo dei
giuristi. Per l'opposto l'unico danno che
= agli impiegati non ^{inapplicabile} ~~è~~ della ~~inapplicabile~~
= di loro stipendio durante la ~~deputazione~~,
perchè dopo di ora dovrebbe intanto
il loro stipendio, ed intanto al tempo gli

= gartens il Ritto alla giubilazione! Per ciò
 la grande maggioranza della Commissione
 fu d'avviso che, ove si optasse per ogni
 indennità per deputati, la legge di giu-
 = stizia, di equaglianza, e di utilità pub-
 = blica richiedeva che, durante la
 costituzione non fosse conservato lo
 stipendio ai deputati impiegate.

Ma essa può, in due modi il
 principio dell'equaglianza potesse essere
 rispettato, cioè o dando nulla a tutti
 i deputati, o dando un assegno a
 tutti in modo uguale. Il Presidenza si
 attenendosi il meno possibile dello
 spirito ^{del partito} ~~del partito~~ che ora si è proposto
 lo determinò ad abbracciare questo secondo
 partito; quindi il principio della in-
 = denità fu dai suoi membri adottato.
 Non volse pure in alcuni la persuasione
 che la fissazione di una indennità di
 = giusta, e utile, conforme al principio ge-
 = nerale, che informa tutta la legge, e
 principalmente in rapporto ad alcuni
 parti dello Stato, come sarebbe la de-
 = nza, e la chiezza.

* La Corte di Roma

Si vuole però la Commissione
 nell'applicazione di questo principio. Essa
 poteva applicarsi in due modi, cioè ad
 accordando una indennità a tutti gli
 i deputati indistintamente, e facendo
 essere lo stipendio a quelli durante
 la costituzione e quelli impiegate, o
 = una dando una indennità ai deputati
 non impiegate, e conservando agli impie-
 = gate lo stipendio.

Coloro che abbracciarono questo secondo
 partito non si differenziavano, che bisognava
 = glungo non era perfetto, nel fatto con-
 = esso non generale una vera equaglianza,
 ma furono d'avviso, che in potesse essere
 una specie di compensazione tra gli sti-
 = pendii che fossero maggiori, e quelli che
 fossero minori della indennità. Potrà poi

apparivano nelle opinioni dei capi la cui
-degnazione in cui tutta la Commissione
era stata convocata intorno alla necessità
di varare il nuovo progetto ^{di legge}
che ora si è proposta, annuendo ^{alla legge}
pochi giorni prima promulgata.
Quelli cui pareva ^{per questo} di attenersi alla
voce prima opinione vi si appigliarono, per-
-ché essi, a loro avviso, fosse la sola che
rispettasse intanto il principio della
parità di trattamento, il quale importava
assai di non ^{secondo i principi di}
-differenziare ^{per la giustizia,}
-tra la pubblica utilità. Ma la loro
-voce fu timorata di un ritardo nella pub-
-blicazione della legge, ~~essendo~~ poiché des-
-tinata (opinione) di essi adottata anche
-gli impiegati (secondo l'indennità a
-forma di parte) potessero provvedere ai
-loro bisogni, siccome lo potevano
-tutti gli altri personalisti, e che per-
-tanto principalmente per la limitazione
-la soppressione dell'articolo, che faceva
-cassare affatto lo stipendio degli impiegati,
-per altro parte essi consideravano af-
-fatto, da questa considerazione, e l'opinione
-del principio che trattavasi di sotto-
-mettere applicarsi ~~non sarebbe~~ ^{+ non}
-in questa nuova maniera, ~~non avrebbe~~
-non sarebbe alterata l'adozione.

~~Per membri della Commissione si~~
~~accettava a questa diffidenza, e tre altri~~
~~all'altra parte per tal modo non erano~~
~~dei magistrati, nel potendosi prendere~~
~~una deliberazione a quel numero della~~
~~Commissione, che aveva girato per via~~
~~per mantenere lo stipendio agli altri due~~
~~partiti impiegati, senza che alcuna~~
~~indennità agli altri del resto, all'atto~~
~~che si era costituito una maggioranza~~
~~del maggior numero l'attuale della~~
~~Commissione, e che si sarebbe~~
~~stabilita una indennità per i deputati non~~

impiegati, e che agli impiegati si
dovessero conservare, qualfivolta e per
il loro stipendio. Tale fu adunque il
voto della Commissione

La Commissione dice però ommis-
sione della garanzia dell'indennità,
che consistere si propone. Essa per di
curiosità scrive che si potrebbe stabilire
una L. 10 per ogni giorno, perché questa
forma, avuto riguardo ai luoghi eretti,
o ad ogni altra circostanza non crederla
di bisogno, e qualunque altra misura
non possa nei convenevoli ed efficace.

La Commissione pertanto della
Commissione si propone il seguente
dis. articolo, del quale il primo del quale
è affatto conforme a quello, che venne
nel Senato adottato. Essi si scusano per
parte della legge contenente la legge
del distretto elettorale per la Commissione
-tente.

~~Essi possono farsi lo spoglio dei loro
voti, che trasmetteranno al Capoluogo di
Provincia, dove per ogni il compimento generale.~~

In ciascun Comune il bollettino dei voti
saranno depositati, in un luogo a suggello in
un urna, facendosi processo verbale, e quindi
l'urna stessa verrà trasferita dal Presidente
all'assemblea in compagnia del segretario
della medesima al Capoluogo della Provincia,
ed ivi consegnata col processo verbale al
Presidente della Commissione incaricata dello
spoglio generale, che procederà all'apertura
dei suoi membri della Commissione stessa, dei
conseguenti, e del proprio segretario alla rivo-
-quizione della integrità dei foglietti, e farà
stendere l'apposito processo verbale in
Coppia, del quale rinverrà un originale
conservante nell'urna.

Ad ciascun Segretario all'Assemblea Costituzionale
non impiegato dal Governo è accordata una
indennità di L. 10 M. D. per ogni giorno

per tutto il tempo in cui rimarrà
convocata la detta assemblea, a questa
insignita non potrà il deputato sum-
mario.

Il Relatore

Adami